MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2010

Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. (10A15740)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto l'articolo 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che demanda al Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2009 recante " Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti."

Visto il decreto 7 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 del codice civile e' fissata al 1,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011;

Visto l'articolo 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1

1. Il valore del multiplo indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 66,66 volte

l'annualita'.

2. Il valore del multiplo indicato nell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 66,66 volte l'annualita'.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all' 1,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011.

Roma, 23 dicembre 2010

Il direttore generale delle finanze
La Pecorella

Il ragioniere generale dello Stato
Canzio

"Allegato"

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dell'1,5 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	63,50
da 21 a 30	60,00
da 31 a 40	56,50
da 41 a 45	53,00
da 46 a 50	49,50
da 51 a 53	46,00
da 54 a 56	42,50
da 57 a 60	39,00
da 61 a 63	35,50
da 64 a 66	32,00
da 67 a 69	28,50
da 70 a 72	25,00
da 73 a 75	21,50
da 76 a 78	18,00
da 79 a 82	14,50
da 83 a 86	11,00
da 87 a 92	7,00
da 93 a 99	4,00